



*Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. n. H28G
Cod. NE/Ne

Ai Consigli degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI.

CNAPPC
Prot.: 0000301
Data: 07/03/2008
Uscita

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

A seguito della recente emanazione del D. Lgs 206/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9/11/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, sono state introdotte novità significative in materia, prevedendo fra l'altro, una specifica disciplina per la libera prestazione di servizi.

Infatti, a differenza di quanto accadeva nel passato, oltre a disporre una valutazione preliminare del Ministero dell'Università e della Ricerca sui titoli posseduti dal libero prestatore richiedente, la nuova normativa elegge lo stesso Ministero ad unico destinatario della domanda che il professionista intende presentare, limitando, pertanto, il ruolo dell'Ordine a quello di soggetto informato, in seconda istanza, direttamente dal Ministero.

Nell'intento di fornire uno strumento di pronto riferimento si invia, in allegato, oltre al D. Lgs. 206/07 (per la parte che interessa la categoria professionale), una sintesi delle principali disposizioni contenute nell'articolato, precisando che si resta in attesa di conoscere ulteriori eventuali indicazioni procedurali dal Decreto Ministeriale di prossima emanazione, così come previsto nel succitato Decreto Legislativo.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Luigi M. MIRIZZI)

All. c.s.

IL PRESIDENTE
(Arch. Raffaele SIRICA)

DECRETO LEGISLATIVO 9/11/2007 N. 206

“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

Applicazione

Si applica ai cittadini comunitari titolari di qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell’Unione Europea e che, nello Stato di origine (cioè quello in cui sono state acquisite tali qualifiche) li abilita all’esercizio della professione.

Non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro.

Non si applica ai cittadini comunitari con titoli acquisiti in Stati extraUE

Restano salve:

- le disposizioni vigenti per l’accesso al pubblico impiego;
- gli accordi comunitari per i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e alla Confederazione Svizzera.

Uso del titolo professionale

La denominazione da utilizzare è quella prevista dallo Stato di stabilimento, tuttavia è possibile usare la denominazione dello Stato di origine, nel caso di professioni non rientranti negli allegati V (5.7.1) e VI (6) e all’art. 53, a meno che tale utilizzo non ingeneri confusione con altre professioni regolamentate e richieda, pertanto, un adattamento o differenziazione.

Titoli di formazione conseguiti in paesi extraue

Equivalgono ai titoli UE se i possessori hanno maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, un’esperienza di almeno TRE anni nello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo e se tale esperienza è certificata dal medesimo Stato.

Autorità competente

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) è l’autorità competente a ricevere le domande, le dichiarazioni e a prendere decisioni in merito al riconoscimento del titolo sia per la prestazione di servizi, che per l’esercizio stabile della professione.

Obbligo di comunicazione delle sanzioni disciplinari comminate

Gli Ordini hanno l’obbligo di comunicare al MIUR l’esistenza di tutte le sanzioni disciplinari che incidono sull’esercizio della professione (art. 8, comma 3).

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Obbligo di valutazione da parte del MIUR

Il MIUR ha l'obbligo di valutare il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, tenendo conto della natura, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione.

Adempimenti preventivi a carico del prestatore

- Il prestatore che si sposta in Italia da uno Stato UE per la prima volta, è tenuto ad informare il MIUR trenta giorni prima, salvo casi di urgenza, con una dichiarazione scritta, valida per un solo anno, e da inviare con qualsivoglia mezzo di comunicazione, che contiene informazioni su:
 - tipologia della prestazione;
 - copertura assicurativa e/o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale;
- In occasione della prima prestazione, e nel caso in cui intervengano mutamenti oggettivi della situazione attestata dai documenti la dichiarazione deve essere corredata di:
 - a) Certificato di nazionalità
 - b) Certificazione dell'autorità competente dello Stato di origine che attesti la legalità di esercizio della professione;
 - c) Titolo che attesti le qualifiche professionali;
 - d) La prova di assenza di condanne penali.
- Obbligo per il prestatore di informare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione, senza obblighi di iscrizione o di contribuzione.

Verifica preliminare del MIUR per le professioni non elencate nell'allegato V (5.7.1), VI (6) e all'art. 53

Entro 1 mese dalla ricezione della dichiarazione il Ministero può, in alternativa:

- informare il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari ed adotta la relativa decisione;
- informare il prestatore sull'esito negativo del controllo. In tal caso il prestatore sarà obbligato ad effettuare una prova attitudinale, con oneri a suo carico (basati sul costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del MIUR da emanarsi entro 60 gg. a partire dal 9 novembre 2007). La prestazione deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata.
- informare il prestatore, in caso di difficoltà che causi un ritardo, sulla data (max entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione completa) entro la quale verrà adottata la decisione definitiva.
- non informare il prestatore (silenzio-assenso), per cui, trascorso il primo mese dalla ricezione della dichiarazione, la prestazione può essere effettuata.

Titolo professionale

Il titolo da utilizzare è quello previsto dalla normativa italiana.

Adempimenti a carico dell'Ordine

Viene effettuata l'iscrizione automatica solo a seguito di avvenuto ricevimento della copia della dichiarazione che il prestatore ha inviato al MIUR per il controllo stabilito all'art. 9 ed, eventualmente, per la verifica preliminare, corredata dai documenti indicati al comma 2 dell'art. 10. L'iscrizione è valida per un anno.

Adempimenti post iscrizione a carico del prestatore

Il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in lingua comprensibile dal destinatario, le seguenti informazioni:

- a) se è iscritto in un registro commerciale o pubblico, il nome del registro, il numero di iscrizione o di identificazione.;
- b) L'ordine professionale presso il quale il prestatore è iscritto;
- c) il titolo professionale.
- d) in caso di attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione IVA prevista dagli artt. 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006.
- e) le prove di qualsiasi copertura assicurativa, o mezzi analoghi di tutela personale o collettiva, per la responsabilità professionale.

REGIME DI STABILIMENTO

Domanda di riconoscimento

Indirizzata al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Deve contenere:

- Certificato di nazionalità o copia documento attestante la nazionalità;
- Copia attestato di competenza o del titolo formativo ed, eventualmente, un attestato dell'esperienza professionale
- Certificato di onorabilità e/o carichi pendenti, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di origine – nel caso in cui questo rilascio non sia previsto dall'ordinamento dello Stato di origine è sufficiente, in successione, una dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne dinanzi un'autorità giudiziaria o amministrativa, una dichiarazione rilasciata da un notaio o da un organo qualificato dello Stato di provenienza dell'interessato. **Tale certificato deve pervenire entro due mesi e non deve essere di data anteriore a tre mesi.**
- Certificato dell'Autorità competente dello stato membro che attesta che il titolo di formazione soddisfa i requisiti dettati dal capo IV – Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Valutazione titoli

Nel caso in cui il titolo da valutare NON rientra tra quelli previsti dal Capo IV (All. V- 5.7.1, All. VI – 6., art. 53 e art. 55), oppure è un titolo sul quale è stato già provveduto con precedente decreto, il MIUR indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), nella quale viene sentito un rappresentante del Consiglio Nazionale.

Procedura di riconoscimento:

- Presentazione domanda al MIUR.
- Entro 30gg. dal ricevimento della domanda l'Autorità notifica all'interessato la completezza della documentazione inviata, oppure richiede eventuali integrazioni per determinare se esistono differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta in Italia. Nel caso in cui non l'interessato non possa reperire tali informazioni, il Ministero si rivolge al Punto di contatto (vedi art.6) o all'Autorità competente o altro organismo dello Stato di origine.
- Entro 3 mesi dalla presentazione completa da parte dell'interessato, e in caso di titolo che soddisfa tutti i requisiti, l'Autorità emana un decreto motivato pubblicato sulla GURI.

Entro 4 mesi dalla presentazione completa da parte dell'interessato, **in caso di titolo che NON soddisfa tutti i requisiti perchè non rientrante in quelli previsti agli allegati V (5.7.1), VI (6), e all'art. 53; o perchè attesta un formazione specialistica o perchè il titolo attesta una formazione conseguita in un paese extraUE con un'esperienza almeno triennale in uno Stato membro**, il MIUR emana un decreto motivato pubblicato sulla GURI stabilendo le misure compensative e individuando l'organo competente (da definire con Decreto del MIUR)

Misure compensative

Nel caso in cui la formazione ricevuta:

a) corrisponde a quella prevista dall'art. 21 comma 1 e 2 ed è inferiore di almeno un anno rispetto a quella richiesta in Italia e riguarda, rispettivamente:

Comma 1: (professione regolamentata nello Stato di Origine):

- Titoli rilasciati da autorità competente in altro Stato Membro;
- Titoli che attestano un livello di qualifica professionale al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;

Comma 2: (professione non regolamentata nello Stato di Origine):

- Esercizio professionale per almeno due anni (nei precedenti 10) con titolo di formazione e/o attestato di competenza rilasciato da autorità competente dello Stato Membro che attesta il livello di qualifica professionale equivalente almeno al livello precedente a quello previsto dalle normative nazionali e che attesta la preparazione del titolare all'esercizio della professione.

b) riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste in Italia;

c) non dà la possibilità di esercitare alcune professioni, comprese nella professione regolamentata, a differenza di quanto accade in Italia e la differenza è dovuta al fatto che in Italia è richiesta una formazione specifica con materie sostanzialmente diverse;

il richiedente può scegliere tra:

- Tirocinio di adattamento (non superiore a tre anni)
- Prova attitudinale.

La durata del tirocinio e le materie oggetto di entrambi sono stabilite dal Ministero a seguito della Conferenza di servizi.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

La prova attitudinale si articola in una prova scritta e/o una orale.

In caso di valutazione sfavorevole o mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi. Il richiedente può scegliere tra le materie proposte dal Ministero.

Nel caso in cui il titolo attesta una formazione ricevuta NON presente tra quelle elencate nell'allegato V-5.7 oppure attesta una formazione conseguita in un paese extraue con un'esperienza almeno triennale nello Stato UE, allora il richiedente è obbligato a sostenere la prova attitudinale.

Inoltre, il richiedente dovrà sostenere una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata (art. 22, comma 6).

Gli oneri aggiuntivi per l'attuazione di tali misure compensative sono a carico dell'interessato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministero competente da emanarsi entro 60 gg a partire dal 9/11/2007.